

OK



**TRIBUNALE DI RIMINI**  
**DIBATTIMENTO PENALE**

**DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL**  
**04 MAGGIO 2020**

Il Giudice Onorario, dott. A.P. PELUSI

- visto il DL 17 marzo n. 18 (art. 83);  
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 DL citato;  
- considerato che, sulla base di tale disposto normativo, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, in data 18/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con il COA di Rimini, il DP 13/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti penali a data successiva al 15/4/2020, con le seguenti eccezioni:

- Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi dell' art. 294 c.p.p.;
- Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:**
  - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;
  - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile);

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del **04 MAGGIO 2020** non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio di tutti i procedimenti fissati per l'udienza del **04 MAGGIO 2020**, alla data del **28 SETTEMBRE 2020**, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:



Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresì espressamente

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio".

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza del **28 settembre 2020** anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, 08 MAGGIO 2020

Giudice Onorario  
dott. Antonio Pasquale PELUSI



OK



**TRIBUNALE DI RIMINI**  
**DIBATTIMENTO PENALE**

**DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL**  
**06 MAGGIO 2020**

Il Giudice Onorario, dott. A.P. PELUSI

- visto il DL 17 marzo n. 18 (art. 83);  
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 DL citato;

- considerato che, sulla base di tale disposto normativo, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, in data 18/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con il COA di Rimini, il DP 13/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti penali a data successiva al 15/4/2020, con le seguenti eccezioni:

- Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi dell' art. 294 c.p.p.;
- Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:**
  - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;
  - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile);

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del **06 MAGGIO 2020** non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio di tutti i procedimenti fissati per l'udienza del **06 MAGGIO 2020**, alla data del **30 SETTEMBRE 2020**, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:


Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresì espressamente

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio".

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza del **30 settembre 2020** anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, 08 MAGGIO 2020

Il Giudice Onorario  
dott. Antonio Pasquale FELUSI





**TRIBUNALE DI RIMINI**  
**DIBATTIMENTO PENALE**

**DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL  
11 MAGGIO 2020**

Il Giudice Onorario, dott. A.P. PELUSI

- visto il DL 17 marzo n. 18 (art. 83);  
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 DL citato;

- considerato che, sulla base di tale disposto normativo, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, in data 18/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con il COA di Rimini, il DP 13/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti penali a data successiva al 15/4/2020, con le seguenti eccezioni:

- Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi dell' art. 294 c.p.p.;
- Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:**
  - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;
  - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile);

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del **11 MAGGIO 2020** non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio di tutti i procedimenti fissati per l'udienza del **11 MAGGIO 2020**, alla data del **05 ottobre 2020**, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:


Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresì espressamente

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio".

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza del **05 ottobre 2020** anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, 08 MAGGIO 2020

Il Giudice Onorario  
dott. Antonio Pasquale PEIUSI



TRIBUNALE DI RIMINI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
08 MAG 2020  
IL CANCELLIERE